



COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 del 23-02-2021

OGGETTO	AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2021/2023 E DELLA DOTAZIONE ORGANICA.
---------	--

Oggi **ventitre** del mese di **febbraio** dell'anno **duemilaventuno** alle ore 17:35, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
BUOSO ALESSANDRA	SINDACO	Presente in videoconferenza
BACCAGLINI GIAMPAOLO	VICESINDACO	Presente in videoconferenza
SCARIETTO STEVE	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
BEDON IVO	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
MAGAGNA RAFFAELLA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

5	0
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario. Dott. Mecca Virgilio.

BUOSO ALESSANDRA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2021/2023 E DELLA DOTAZIONE ORGANICA.
----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 43 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 secondo il quale, fino alla data di scadenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e s.m.i., al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, la Giunta Comunale può, anche in mancanza di apposito regolamento, riunirsi in modalità di videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità fissati dal sindaco, purché il sistema di svolgimento della seduta in videoconferenza consenta di identificare con certezza gli assessori e sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e l'esercizio, da parte del Segretario comunale, della funzione di assistenza e di verbalizzazione delle stesse;

II SINDACO, a tal fine, precisa:

- per la riunione della presente seduta, in modalità di videoconferenza, si usa una delle piattaforme informatiche di videochiamata usualmente disponibile in tutti gli smartphone, a disposizione degli assessori, che consente il riconoscimento facciale e vocale e, quindi, l'identificazione da parte del Segretario comunale;
- le proposte di cui alla presente seduta sono state inviate agli assessori per e.mail almeno due ore prima;

DATO ATTO che il Segretario comunale avvia la seduta con videochiamata e identifica negli assessori Geom. Giampaolo Baccaglini, Sig.ra Magagna Raffaella, Ing. Steve Scarietto e Sig. Ivo Bedon, i componenti la giunta collegati telematicamente che, unitamente, al Sindaco Ing. Buoso Alessandra, determinano la presenza del numero legale per la validità della presente seduta;

PREMESSO che:

- l'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

CONSIDERATO:

- che con le nuove dinamiche in ordine alle politiche organizzative e del lavoro ed in particolare le disposizioni di contenimento della spesa di personale disposte dalla vigente normativa, si ritiene di procedere alla pianificazione del fabbisogno di personale nel rispetto dei vincoli e dei limiti fissati dalla normativa suddetta;

- che con tale provvedimento si adempie alle disposizioni di cui al Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali in virtù delle quali gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla pianificazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 e programmano altresì le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione della spesa di personale stabiliti dalla normativa stessa;
- che in tal senso si è ritenuto di procedere alla definizione del Piano dei fabbisogni di personale 2020-2022, nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati, tenendo conto delle sopravvenute evoluzioni, nonché delle esigenze funzionali dell'Ente definite sulla base delle criticità emerse anche da un monitoraggio con le figure apicali dell'Ente e degli obiettivi contenuti nei vigenti documenti programmatici;

VISTI:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, che parimenti, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

DATO ATTO:

- che condizioni limitative in materia di assunzioni sono stabilite dall'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 160/2016), in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- che il D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto che le Regioni e gli enti locali possano computare, ai fini della determinazione delle proprie capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over: cfr. art. 3, comma 5-sexies,

del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26: *"5-sexies. fino al 2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità (..) le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;*

- che la Legge 28 marzo 2019, n. 26 ha modificato il comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014 e ai fini del computo dei resti assunzionali non utilizzati, ha permesso di effettuare il calcolo sui cinque anni precedenti e non più solo nel triennio precedente. In altri termini, a partire dall'anno 2019 gli enti locali potranno utilizzare le capacità assunzionali del 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014, non spese in questi anni, e riferite alle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente alle medesime.
- Che i dirigenti hanno attestato, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. l'inesistenza di eccedenze di personale.

VISTO il DPCM 8 maggio 2018 *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"*, pubblicato sulla GU n. 173 del 27 luglio 2018;

DATO ATTO che i provvedimenti attuativi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, nella versione modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (comma 853 della Legge n. 160/2019), stabiliscono che la spesa del personale, su cui calcolare il rapporto con le entrate correnti, non sia più solo quella consolidata (ex art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006), ma ha affidato ad un decreto ministeriale l'individuazione della fascia nella quale collocare i Comuni in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti,

RISCONTRATO che è intervenuto un radicale cambiamento a seguito dell'introduzione dei nuovi criteri sanciti dal D. M. 17 marzo 2020 pubblicato in G.U. 27 aprile 2020 in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, per individuare l'ammontare delle risorse che consentano una sostenibilità finanziaria della spesa, con abbandono del riferimento esclusivo alla spesa del personale storicizzata, sostituito con nuovi parametri che valorizzano anche le entrate correnti. Per quanto concerne la decorrenza delle nuove regole, il legislatore ha attribuito il potere di individuarne la relativa data, attraverso la sua indicazione da parte di un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I nuovi criteri sono entrati in vigore il 20 aprile 2020. In sintesi, con il D. L. n. 34/2019, è stato definito il nuovo "valore soglia", da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

RILEVATO che in data 08/06/2020 è stata resa nota la circolare esplicativa a cura del DFP relativa al D.M. sopracitato.

PRESO ATTO che:

- Con delibera di Giunta comunale n. 73 del 20.11.2020 il Comune di Anguillara Veneta ha approvato la revisione e modifica del Piano dei fabbisogni del personale 2020/2022 (in applicazione dell'art. 33-bis del D.L. n. 34/2019 e del D.M. 17 marzo 2020) e la dotazione organica dell'Ente;
- la situazione del Comune di Anguillara Veneta, con riferimento all'anno 2021, è la seguente:
 - a) Spesa Personale ultimo rendiconto (delibera del Consiglio comunale n. 24 del 26.06.2020) registrata nell'annualità 2019: **€ 462.913,00;**

- b) Rapporto Spesa Personale/titoli I-II-III entrate correnti al netto F.D.C.E: **18,78%**;
- c) Valore soglia della spesa Tabella 1 (art. 4, comma 1, lettera d), Decreto 17 marzo 2020): **27,20% - € 670.427,23**;
- d) Quantificazione percentuale di incremento spesa del personale teorica riferita all'Ente, calcolata sul valore di riferimento, ovvero la spesa del personale sostenuta nell'anno 2018 presso il comune di Anguillara Veneta (Art. 5, Tabella 2, Decreto 17 marzo 2020 ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni")

Dimensione Ente	2021	2022	2023	2024
d) 3.000 a 4.999 abitanti	24,0% € 110.800,03	26,0% € 120.033,37	27,0% €124.650,04	28,0% € 129.266,71

- e) Quantificazione percentuale di incremento spesa del personale realmente utilizzabile riferita all'Ente (Art. 4, comma 2, Decreto 17 marzo 2020 ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni").

Dimensione Ente	2021	2022	2023	2024
d) 3.000 a 4.999 abitanti	24,0% € 110.800,03	26,0% € 120.033,37	27,0% €124.650,04	28,0% € 129.266,71

Nota: il valore teorico di incremento possibile nelle previsioni del D.M. 17 marzo 2020 e quello realmente applicabile coincidono poiché l'Ente presenta parametri di spesa del personale ampiamente inferiori al limite previsti dalla norma.

- f) Residui assunzionali teoricamente utilizzabili - quinquennio 2015-2019 (Art. 5, comma 2, Decreto 17 marzo 2020 ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, lettera d) Comuni da 3.000 a 4.900 abitanti): **€ 94.223,77** alternativamente agli incrementi previsti dall'Art. 4, comma 2, Decreto 17 marzo 2020 ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" così come indicato dal Parere MEF-RGS Prot. 12454/2021 al Comune di Roma, ha affermato che le disponibilità delle capacità assunzionali residue maturate dal 2015 al 2019 non sono da aggiungere al risultato della Tabella 2 del DM 17 marzo 2020, bensì da usare, solo se più favorevoli, alternativamente a tale percentuale.;
- g) Residui assunzionali realmente utilizzabili - quinquennio 2015-2019 (Art. 5, comma 2, Decreto 17 marzo 2020 ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", lettera d) Comuni da 3.000 a 4.900 abitanti) alternativamente agli incrementi previsti dall'art. 4, comma 2, del medesimo Decreto Ministeriale 17 marzo 2020: **€ 94.223,77**;

- h) Cessazioni personale nel corso del triennio 2020-2022, al netto di eventuali parziali utilizzi delle stesse al fine di dar corso alle politiche assunzionali dell'ente, il cui valore è già ricompreso negli indicatori previsti dal D.M. 17 marzo 2020, **€ 117.099,84, di cui:**
- € 31.404,98 incidenti sull'anno 2020¹;
 - € 29.326,62 incidenti sull'anno 2021;
 - € 56.368,24 incidenti sull'anno 2022;
- Cessazione (per mobilità) n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. giur. D1 (cat. econ. D4) a far data dal 01.07.2020 (euro 31.404,98);
 - Cessazione n. 1 Istruttore Amministrativo cat. giur. C1 (cat. econ. C4) a far data dal 01.02.2021 (euro 29.326,62);
 - Cessazione n. 1 Collaboratore C.E.D. cat. giur. B3 (cat. econ. B8) nel corso del 2022, con data da stabilirsi (euro 27.014,62);
 - Cessazione n. 1 Agente Polizia Locale cat. giur. C1 (cat. econ. C5) a far data presumibilmente dal 01.09.2022 (euro 29.326,62);
- i) Cessazioni personale nel corso del triennio 2021-2023, ulteriori a quelle attestate nella precedente deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 20.11.2020 con particolare riferimento all'anno 2023: nessuna.

VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102, della Legge n. 183/2011, dall'art. 1, comma 6-bis, della Legge n. 14/2012 e dall'art. 4-ter, comma 12, della Legge n. 44/2012, il quale impone limiti nelle assunzioni al lavoro flessibile;

RILEVATO che per quanto concerne il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative), l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 sancisce quanto segue: *“ All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è stato inserito il seguente periodo: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”;*

RICHIAMATA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, la quale precisa che: *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”;* ovvero per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile va considerata la media della spesa sostenute per le stesse finalità nel triennio 2007/2009 ;

¹ Nell'anno 2020 (dal 01.07.2020) è avvenuta l'assunzione per mobilità volontaria da altro ente di n. 1 Istruttore Tecnico cat. giuridica C1 (cat. economica C6) presso l'Area Tecnica (costo euro 29.326,62); di conseguenza dal totale del valore delle cessazioni intervenute in corso d'anno fino al 01.07.2020 va sottratto il costo della nuova assunzione per mobilità (totale cessazioni euro 60.731,60 – nuova assunzione euro 29.326,62 = euro 31.404,98 utilizzabili nel 2020 per nuove assunzioni, per turn-over attuabile in corso d'anno ex art. 3, comma 5-sexies, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26).

ATTESO che la Corte dei Conti, sezione Autonomie, con deliberazione n. 1/SEZAUT/2017/QMIG del 5 gennaio 2017, ha stabilito quanto segue:

“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del D.Lgs. n. 165/2001 e della normativa essenziale possa essere esteso anche all’ente di piccole dimensioni che, avendo ottemperato ai richiamati obblighi di riduzione della spesa di personale (art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006) e potendo teoricamente beneficiare del regime limitativo più favorevole previsto dall’art. 9, comma 28, non sia comunque in grado, per l’esiguità della somma erogata per personale a tempo determinato nel 2009 o triennio 2007-2009, di provvedere ad assunzioni flessibili volte a soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali. La nuova soglia di spesa, anche in queste fattispecie, dovrà costituire il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi (in tal senso, Sez. Aut. del. n. 1/2017”;

VISTA altresì la deliberazione 180/2018/QMIG con la quale la Sezione delle autonomie della Corte dei conti si è pronunciata in merito di diritto, statuendo che: *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa –anche contrattuale –ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”*. La Sezione ha motivato la propria pronuncia considerando che, negli enti di esigue dimensioni, la non programmabile assenza di unità di personale (come per congedi per maternità) comporta indiscutibili difficoltà nel mantenimento delle strutture e nell’erogazione di servizi e che, quindi, previa adeguata motivazione sulla ragionevolezza della instaurazione di rapporti di lavoro flessibile, può essere adottato il parametro, introdotto dalla Sezione delle autonomie, della spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente. Il criterio della “spesa necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente” rappresenta, dunque, una concreta indicazione per gli enti in regola con l’obbligo di riduzione e contenimento delle spese di personale di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i quali, viepiù ove siano di modeste dimensioni e possano contare su esigue risorse umane a disposizione, risulterebbero oltremodo penalizzati dall’assenza di spesa storica pur essendo particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile;

CONSIDERATO che il Comune di Anguillara Veneta non ha fatto ricorso alle tipologie di lavoro flessibile nel 2009 e nel triennio 2007/2009 la spesa per il lavoro flessibile era pari a euro 0,00;

VISTO l’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 che prevede che *“salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione”;*

RITENUTO per le esigue dimensioni di questo ente, la difficoltà di attingimento graduatorie, i tempi non celeri per l’indizione di procedure concorsuali, le indiscutibili difficoltà di mantenimento delle strutture e di erogazione dei servizi, la non programmabile assenza e la situazione pandemica, ricorrere a quantificare la spesa dei contratti flessibili all’interno del parametro sopra richiamato (20%) in € 60.731,60 su base annua (importo corrispondente al costo di un Istruttore Amministrativo e/o Tecnico cat. giur. C1 a tempo pieno e indeterminato e di un Istruttore Direttivo cat. giur. D1 a tempo pieno e indeterminato, entrambi per un periodo massimo di 12 mesi) per far fronte a servizi essenziali, e comunque nel rispetto dei vincoli di finanza, nonché dei limiti imposti

dall'art.1, comma 557 e ss, della L. n. 296/2006 e s.m.i. in tema di contenimento della spesa di personale”;

RILEVATO che l'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 recita espressamente:

“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione(..). I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

PRESO ATTO ALTRESÌ di confermare le assunzioni previste con la citata delibera di Giunta comunale n. 73 del 20.11.2020, operando al contempo una nuova calendarizzazione delle stesse secondo il cronoprogramma di seguito specificato:

Anno 2021

ANNO	PROFILO PROFESSIONALE	N. POSTI	TIPOLOGIA CONTRATTO	MODALITÀ DI ACCESSO	SPESA PREVISTA
2021	Istruttore Amm.vo Cat. C	2	Tempo ind. e pieno	Concorso pubblico	€ 58.653,24
2021	Istruttore Tecnico Cat. C	2	Tempo ind. e pieno	Concorso pubblico	€ 58.653,24
TOTALE SPESA PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2021					€ 117.306,48

Anno 2022

ANNO	PROFILO PROFESSIONALE	N. POSTI	TIPOLOGIA CONTRATTO	MODALITÀ DI ACCESSO	SPESA PREVISTA
2022	Agente P.L Cat. C	1	Tempo ind. e pieno	Mobilità e/o ricorso graduatoria altro Ente e/o Concorso pubblico	€ 29.326,62
TOTALE SPESA PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2022					€ 29.326,62

Anno 2023

Nessuna assunzione

RAVVISATA la necessità di adeguare il Piano triennale delle assunzioni, per aggiornare il documento programmatico, al fine di inserire i nuovi fabbisogni individuati dall'Amministrazione comunale;

PRESO ATTO altresì che l'art. 7, comma 1 del D.M. 17 marzo 2020 prevede:

“1. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

VISTO l'aggiornamento del piano occupazionale 2021-2023 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata;

DATO ATTO che, al momento attuale, l'Ente non è soggetto alla vigente normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili previsti dalla legge n. 68/1999;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTO il D.P.C.M. 8 maggio 2018;

VISTO il Regolamento comunale sugli Uffici e Servizi;

VISTO il parere (**allegato sub C** alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale) con cui l'Organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DATO ATTO che, durante la presente seduta, si è accertata la continuità della connessione e, quindi la continuità della presenza degli assessori in videochiamata che hanno espresso voto favorevole unitamente al Sindaco;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, **l'aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023** dando atto che lo stesso prevede complessivamente:

Anno 2021

- n. 2 unità con profilo di ISTRUTTORE TECNICO, Cat.C1 a tempo pieno ed indeterminato;
- n. 2 unità con profilo di ISTRUTTORE AMM.VO, Cat.C1 a tempo pieno ed indeterminato;

Anno 2022

- n. 1 unità con profilo di AGENTE di POLIZIA LOCALE, Cat. C1 a tempo pieno ed indeterminato;

Anno 2023
nessuna assunzione

- 2) **DI RIASSUMERE** le previste assunzioni ed i relativi importi di copertura delle stesse, secondo lo schema di seguito riportato:

Anno 2021

PROFILO PROFESSIONALE	N. POSTI	TIPOLOGIA CONTRATTO	SPESA PREVISTA
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – C1	2	TEMPO INDETERMINATO E PIENO	58.653,24€
ISTRUTTORE TECNICO – C1	2	TEMPO INDETERMINATO E PIENO	58.653,24€
TOTALE SPESA PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2021			117.306,48€
Copertura piano occupazionale anno 2021			117.306,48 €
Valore cessazioni anno 2020 e 2021 già verificatesi (spesa già compresa nel valore di riferimento introdotto dal D.M. 17 marzo 2020 e conseguentemente decurtata dalle somme utilizzate alla data del presente atto)			60.731,60 €
Utilizzo disponibilità incremento spesa del personale (art. 4, comma 2, Decreto 17 marzo 2020) riferita all'anno 2021 (€ 110.800,03) per colmare la differenza tra l'utilizzo delle cessazioni operate nel 2020/2021 (€ 60.731,60) e la spesa complessiva del piano occupazionale – anno 2021 (€ 117.306,48) disponibile per l'anno 2020: € 117.306,48 – € 60.731,60 = € 56.574,88			56.574,88 €
Totale copertura piano occupazionale			117.306,48 €

Anno 2022

PROFILO PROFESSIONALE	N. POSTI	TIPOLOGIA CONTRATTO	SPESA PREVISTA
AGENTE POLIZIA LOCALE – C1	1	TEMPO INDETERMINATO E PIENO	29.326,62€
TOTALE SPESA PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2022			29.326,62€
Copertura piano occupazionale anno 2022			29.326,62€
Utilizzo valore economico cessazioni anno 2022 (spesa già compresa nel valore di riferimento introdotto dal D.M. 17 marzo 2020 e			29.205,92€

conseguentemente decurtata dalle somme utilizzate alla data del presente atto) di cui disponibili: € 56.341,24.	
Totale copertura piano occupazionale	29.205,92€

- 3) **DI RIDETERMINARE** la consistenza della dotazione organica, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n.165/2001, come nell'allegato organigramma, **allegato sub B** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) **DI AUTORIZZARE** per il triennio 2021/2023 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n.122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 5) **DI DARE ATTO** che secondo le previsioni dell'art. 7, comma 1 del D.M. 17 marzo 2020 *"la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*;
- 6) **DI DARE ATTO** che quanto statuito con la presente deliberazione potrà essere rivisto in funzione dell'eventuale ulteriore utilizzo del valore di incremento di spesa del personale realmente possibile secondo le previsioni ed i limiti di cui all'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020:

Dimensione Ente	2021	2022	2023	2024
d) 3.000 a 4.999 ab.	24,0% € 54.225,15	26,0% € 63.458,49	27,0% € 68.075,16	28,0% € 72.691,83
Nota: il valore di incremento reale nelle previsioni del D.M. 17 marzo 2020 viene ridotto a decorrere dal 2021 a seguito dell'utilizzo previsto per la realizzazione del presente piano occupazionale, con riflessi nel quadriennio 2021-2024 al fine di rispettare i limiti di legge.				

- 7) **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento è stata acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, **allegato sub C** al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 8) **DI TRASMETTERE** alle organizzazioni sindacali e alle R.S.U. la presente deliberazione;
- 9) **DI STABILIRE** che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" unitamente al Conto annuale del personale.

- 10) DI TRASMETTERE**, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 – 2023 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano in applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 75/2017 ed alle modalità operative indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 18/2018;
- 11) DI DEMANDARE** al responsabile dell'Ufficio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
- 12) DI DARE ATTO** che la pubblicazione della presente delibera all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero in riferimento ai dati sensibili;
- 13) DI ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione della presente delibera, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.), sul sito internet del Comune "Amministrazione Trasparente" – sezione "Provvedimenti" – sottosezione "Provvedimenti organi indirizzo politico", contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line;
- 14) DI OTTEMPERARE** contestualmente all'affissione all'albo, al disposto dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Infine, la Giunta comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza.

ALLEGATI:

- All. A) calcolo della capacità assunzionale per il triennio 2021/2022;
- All. B) dotazione organica dell'Ente;
- All. C) Parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 13 del 17-02-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2021/2023 E DELLA DOTAZIONE ORGANICA.
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to BUOSO ALESSANDRA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

IL Segretario.
F.to Dott. Mecca Virgilio

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2021/2023 E DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-02-21

Il Responsabile del servizio
F.to RUDAN DELIA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2021/2023 E DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-02-21

Il Responsabile del servizio
F.to RUDAN DELIA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 13 del 23-02-2021

**Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI DEL
PERSONALE 2021/2023 E DELLA DOTAZIONE ORGANICA.**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 01-03-2021 fino al 16-03-2021 con numero di registrazione 159.

COMUNE DI ANGUILLARA li 01-
03-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 13 del 23-02-2021

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2021/2023 E DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ANGUILLARA li 12-
03-2021

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

COMUNE DI		
ANNO	2021	I Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle Entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia
POPOLAZIONE (abitanti)	4.209	
CLASSE	D	
VALORE SOGLIA	27,20%	
SPESA PERSONALE	462.913,00 €	
MEDIA ENTRATE CORRENTI	2.464.806,00 €	
RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI	18,78%	
CAPACITA' ASSUNZIONALE TOTALE	207.514,23 €	
% MAX INCREMENTO ANNUALE PER I PRIMI 5 ANNUI (2020-2024)	19,00%	In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:
MAX INCREMENTO ANNUALE	87.953,47 €	
Resti assunzionali	94.223,77 €	2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facolta' assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE 2021	182.177,24 €	
RIDUZIONE PERSONALE ENTRO IL 2025	NO	I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento

SPESA DEL PERSONALE		ENTRATE CORRENTI				
al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato		media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualita' considerata.				
ANNO	2019	ANNO				MEDIA
Voce	IMPORTO	ENTRATE CORRENTI	2019	2018	2017	
spesa di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato macroaggregato 1	461.738	ENTRATA TIT.1	2.133.941	2.170.209	2.088.934	2.131.028
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all'art. 110		ENTRATA TIT.2	168.109	182.219	168.643	172.990
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente		ENTRATA TIT.3	134.815	185.411	206.837	175.688
Altro	1.175	FCDE bilancio di previsione anno 2019				14.900
TOTALE	462.913		2.436.865	2.537.839	2.464.414	2.464.806
RAPPORTO ART. 2 DM 17 MARZO	18,78%					

SPESA DEL PERSONALE		ENTRATE CORRENTI				
al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato		media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualita' considerata.				
ANNO	2020 *	ANNO				MEDIA
Voce	IMPORTO	ENTRATE CORRENTI	2020			
spesa di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato macroaggregato 1	491.099	ENTRATA TIT.1	2.078.477			
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all'art. 110		ENTRATA TIT.2	310.313			
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente		ENTRATA TIT.3	120.453			
Altro		FCDE bilancio di previsione anno 2020	11.000,00			
TOTALE	491.099		2.520.243	-	-	2.509.243
RAPPORTO ART. 2 DM 17 MARZO	19,57%					
* Non essendo ancora stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, si utilizza come parametro di riferimento il Bilancio di previsione approvato 2020/2022, anno 2020						

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DECRETO 17 MARZO 2020Resti assunzionali

	Anno	Importo
Resto assunzionale	2019	11.459,75 €
Resto assunzionale	2018	29.355,37 €
Resto assunzionale	2017	21.832,33 €
Resto assunzionale	2016	24.713,43 €
Resto assunzionale	2015	6.862,89 €
TOTALE		94.223,77 €

Differenziazione dei comuni per fascia demografica				Valore soglia
tra e			Classe	
-	999	abitanti	A	29,50%
1.000	1.999	abitanti	B	28,60%
2.000	2.999	abitanti	C	27,60%
3.000	4.999	abitanti	D	27,20%
5.000	9.999	abitanti	E	26,90%
10.000	59.999	abitanti	F	27,00%
60.000	249.999	abitanti	G	27,60%
250.000	1.499.999	abitanti	H	28,80%
1.500.000		abitanti	I	25,30%

Tab.1

Differenziazione dei comuni per fascia demografica				Valore soglia
Classe	tra e			
A	-	999	abitanti	29,50%
B	1.000	1.999	abitanti	28,60%
C	2.000	2.999	abitanti	27,60%
D	3.000	4.999	abitanti	27,20%
E	5.000	9.999	abitanti	26,90%
F	10.000	59.999	abitanti	27,00%
G	60.000	249.999	abitanti	27,60%
H	250.000	1.499.999	abitanti	28,80%
I	1.500.000	-	abitanti	25,30%

Prima applicazione anno				2020	2021	2022	2023	2024	Riduzione personale art.6
Classe	tra	e							
A	-	999	abitanti	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%	33,50%
B	1.000	1.999	abitanti	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%	32,60%
C	2.000	2.999	abitanti	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%	31,60%
D	3.000	4.999	abitanti	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%	31,20%
E	5.000	9.999	abitanti	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%	30,90%
F	10.000	59.999	abitanti	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%	31,00%
G	60.000	249.999	abitanti	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%	31,60%
H	250.000	1.499.999	abitanti	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%	32,80%
I	1.500.000	-	abitanti	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%	29,30%
Tab.2									Tab.3

STRUTTURA E DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

Area funzionale	Servizi	Profilo	Categoria Giuridica	Posizione Economica	n. posti	di cui coperti	di cui vacanti
AMMINISTRATIVA CONTABILE	• Segreteria e Contratti	Istruttore Direttivo	D1	D1	1		1
		Istruttore Amministrativo	C1	C5	1	1	
		Collaboratore C.E.D.	B3	B3	1		1
		Collaboratore C.E.D.	B3	B3	1		1
		Esecutore Messo	B1	B7	1	1	
	• Demografici	Istruttore Direttivo	D1	D1	1		1
		Collaboratore C.E.D.	B3	B3	1		1
		Istruttore Amministrativo	C1	C5	1	1	
	• Sociali	Assistente Sociale	D1	D1	1		1
		Assist. Domiciliare	B1	B1	1		1
		Assist. Domiciliare	B1	B1	1		1
	• Culturali (Biblioteca, diritto allo studio, associazionismo)	Istruttore Biblioteca	C1	C1	1		1
	• Gestione Finanziaria • Patrimonio (Inventario) • Economato • Tributi • Gestione del Personale • Servizi Informatici	Istruttore Direttivo	D1	D1	1	1	
		Collaboratore C.E.D.	B3	B8	1	1	
		Collaboratore C.E.D.	B3	B3	1		1
		Istruttore Direttivo	D1	D1	1		1
		Istruttore Amministrativo	C1	C1	1		1
TOTALI					17	5	12
TECNICA	• Programmazione e Pianificazione urbanistica • Edilizia Privata • Pianificazione territoriale di livello sovra comunale • Sportello Unico Attività Produttive per attività edilizia e attività produttive (S.U.A.P., S.U.E.)	Istruttore Tecnico	C1	C6	1	1	
		Istruttore Tecnico	C1	C1	1		1
		Collaboratore C.E.D.	B3	B3	1		1
	• Polizia Locale • Polizia Amministrativa	Istruttore Vigile Urbano	C1	C5	1	1	
		Istruttore Vigile Urbano	C1	C2	1	1	
	• Lavori Pubblici • Servizi Manutentivi • Ambiente e Rifiuti • Servizi necroscopici e cimiteriali • Protezione Civile • Trasporto scolastico • Mensa scolastica	Istruttore Direttivo Tecnico	D1	D1	1	0	1
		Istruttore Tecnico	C1	C1	1		1
		Capo Operai	B3	B3	1		1
		Operatore Stradale	A1	A1	1		1
		Operatore Stradale	A1	A1	1		1
		Autista Scuolabus	B3	B3	1		1
		Autista Scuolabus	B3	B3	1		1
		Operaio Specializzato	B1	B1	1		1
		Operaio Specializzato	B1	B1	1		1
		Operaio Specializzato	B1	B1	1		1
		TOTALI					15
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA					32	8	24



Provincia di PADOVA

VERBALE N° 53 DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale n°53 del 19.02.2021

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione della Giunta comunale n.13 del 17.02.2021 avente ad oggetto "aggiornamento del piano dei fabbisogni del personale 2021/2023 e della dotazione organica".

Il sottoscritto Dott. Giovanni Spina, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Anguillara Veneta nominato giusta delibera C.C. n°16 del 28.6.2018,

Vista la richiesta del responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Delia Rudan, pervenuta il 17.02.2021, di parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 17.02.2020 avente ad oggetto "aggiornamento del piano dei fabbisogni del personale 2021/2023 e della dotazione organica", ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448

PREMESSO

che l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

RICHIAMATI

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di

personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;

- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, che parimenti, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

TENUTO CONTO

- che condizioni limitative in materia di assunzioni sono stabilite dall'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 160/2016), in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- che il D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto che le Regioni e gli enti locali possano computare, ai fini della determinazione delle proprie capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over: cfr. art. 3, comma 5-sexies, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26: "5-sexies. fino al 2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità (...) le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;
- che la Legge 28 marzo 2019, n. 26 ha modificato il comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014 e ai fini del computo dei resti assunzionali non utilizzati, ha permesso di effettuare il calcolo sui cinque anni precedenti e non più solo nel triennio precedente. In altri termini, a partire dall'anno 2019 gli enti locali potranno utilizzare le capacità assunzionali del 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014, non spese in questi anni, e riferite alle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente alle medesime.
- il DPCM 8 maggio 2018 "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicato sulla GU n. 173 del 27 luglio 2018;
- che i provvedimenti attuativi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, nella versione modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (comma 853 della Legge n. 160/2019), stabiliscono che la spesa del personale, su cui calcolare il rapporto con le entrate correnti, non sia più solo quella consolidata (ex art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006), ma ha affidato ad un decreto ministeriale l'individuazione della fascia nella quale collocare i Comuni in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti,
- che è intervenuto un radicale cambiamento a seguito dell'introduzione dei nuovi criteri sanciti dal D.

M. 17 marzo 2020 pubblicato in G.U. 27 aprile 2020 in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, per individuare l'ammontare delle risorse che consentano una sostenibilità finanziaria della spesa, con abbandono del riferimento esclusivo alla spesa del personale storicizzata, sostituito con nuovi parametri che valorizzano anche le entrate correnti. Per quanto concerne la decorrenza delle nuove regole, il legislatore ha attribuito il potere di individuarne la relativa data, attraverso la sua indicazione da parte di un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I nuovi criteri sono entrati in vigore il 20 aprile 2020. In sintesi, con il D. L. n. 34/2019, è stato definito il nuovo "valore soglia", da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

- che in data 08/06/2020 è stata resa nota la circolare esplicativa a cura del DFP relativa al D.M. sopracitato;
- Con delibera di Giunta comunale n. 73 del 20.11.2020 il Comune di Anguillara Veneta ha approvato la revisione e modifica del Piano dei fabbisogni del personale 2020/2022 (in applicazione dell'art. 33-bis del D.L. n. 34/2019 e del D.M. 17 marzo 2020) e la dotazione organica dell'Ente;

VISTO

- La narrativa e gli allegati dello schema di deliberazione in esame nella quale sono calcolati i margini assunzionali e le spese del personale in servizio;
- Le motivazioni espresse nella narrativa della proposta di deliberazione della Giunta Comunale;

DATO ATTO

- 1) Che l'Ente intende aggiornare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023 prevedendo le assunzioni previste con la citata delibera di Giunta comunale n. 73 del 20.11.2020, operando al contempo una nuova calendarizzazione delle stesse secondo il cronoprogramma di seguito specificato:

Anno 2021

ANNO	PROFILO PROFESSIONALE	N. POSTI	TIPOLOGIA CONTRATTO	MODALITÀ DI ACCESSO	SPESA PREVISTA
2021	Istruttore Amm.vo Cat. C	2	Tempo ind. e pieno	Concorso pubblico	€ 58.653,24
2021	Istruttore Tecnico Cat. C	2	Tempo ind. e pieno	Concorso pubblico	€ 58.653,24
TOTALE SPESA PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2021					€ 117.306,48

Anno 2022

ANNO	PROFILO PROFESSIONALE	N. POSTI	TIPOLOGIA CONTRATTO	MODALITÀ DI ACCESSO	SPESA PREVISTA
------	-----------------------	----------	---------------------	---------------------	----------------

2022	Agente P.L Cat. C	1	Tempo ind. e pieno	Mobilità e/o ricorso graduatoria altro Ente e/o Concorso pubblico	€ 29.326,62
TOTALE SPESA PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2022					€ 29.326,62

Anno 2023
Nessuna assunzione

Prevedendo la copertura delle stesse, secondo lo schema di seguito riportato:

Anno 2021

PROFILO PROFESSIONALE	N. POSTI	TIPOLOGIA CONTRATTO	SPESA PREVISTA
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – C1	2	TEMPO INDETERMINATO E PIENO	58.653,24€
ISTRUTTORE TECNICO – C1	2	TEMPO INDETERMINATO E PIENO	58.653,24€
TOTALE SPESA PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2021			117.306,48€

Copertura piano occupazionale anno 2021	117.306,48 €
Valore cessazioni anno 2020 e 2021 già verificatesi (spesa già compresa nel valore di riferimento introdotto dal D.M. 17 marzo 2020 e conseguentemente decurtata dalle somme utilizzate alla data del presente atto)	60.731,60 €
Utilizzo disponibilità incremento spesa del personale (art. 4, comma 2, Decreto 17 marzo 2020) riferita all'anno 2021 (€ 110.800,03) per colmare la differenza tra l'utilizzo delle cessazioni operate nel 2020/2021 (€ 60.731,60) e la spesa complessiva del piano occupazionale – anno 2021 (€ 117.306,48) disponibile per l'anno 2020: € 117.306,48 – € 60.731,60 = € 56.574,88	56.574,88 €
Totale copertura piano occupazionale	117.306,48 €

Anno 2022

PROFILO PROFESSIONALE	N. POSTI	TIPOLOGIA CONTRATTO	SPESA PREVISTA
AGENTE POLIZIA LOCALE – C1	1	TEMPO INDETERMINATO E PIENO	29.326,62€
TOTALE SPESA PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2022			29.326,62€

Copertura piano occupazionale anno 2022	29.326,62€
Utilizzo valore economico cessazioni anno 2022 (spesa già compresa nel valore di riferimento introdotto dal D.M. 17 marzo 2020 e conseguentemente decurtata dalle somme utilizzate alla data del presente atto) di cui disponibili: € 56.341,24.	29.205,92€
Totale copertura piano occupazionale	29.205,92€

- 2) Che viene rideterminata la consistenza della dotazione organica, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, come da organigramma, allegato "B" alla delibera in oggetto di cui costituisce

parte integrante e sostanziale;

ACCERTA

- che residuano facoltà assunzionali, analiticamente dettagliate nella documentazione;
- che sono rispettati i vincoli di spesa per il personale imposti dall'art.1 commi 557 e segg della L.296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa del personale;
- il rispetto dei vincoli di finanza pubblica da parte dell'Ente.
- la presenza dei pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell'art.49 del D.lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME

Per quanto di propria competenza, **parere FAVOREVOLE** sulla proposta di Giunta Comunale n° 13 del 17.02.2021, rinviano l'asseverazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio 2021-2023 in sede di rilascio del parere sull'approvazione del redigendo bilancio 2021-2023 e del DUP di cui il presente atto costituisce parte integrante ed allegato, come previsto dall'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, che stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente.

Il revisore raccomanda altresì, che venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spesa del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

L'organo di Revisione
dott. Giovanni Spina